



# Comune di Porto Torres

---

## Ordinanza Sindacale n° 41 del 11/06/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Modifica punto 8 ordinanza sindacale n. 25 del 04.05.2020 e misure atte a contenere l'abbandono dei dispositivi di protezione individuali usati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (20A00737) è stato dichiarato per sei mesi sul territorio nazionale lo stato di emergenza attinente il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**PRESO ATTO** che i dati ufficiali del 07.06.2020, trasmessi dall'ATS di Sassari hanno evidenziato che il numero delle persone affette da Coronavirus nel comune di Porto Torres si è azzerato, infatti sono guariti anche gli ultimi pazienti positivi al COVID-19;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

**RICHIAMATA** l'ordinanza sindacale n. 25 del 04.05.2020: *“Adeguamento delle misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19”*;

**RICHIAMATO** in particolare il punto 8. della succitata ordinanza *“E'consentito l'accesso all'ecocentro comunale di via Fontana Vecchia, per il conferimento diretto di tutte le frazioni oggetto di circuito di raccolta (con particolare riferimento agli sfalci, imballaggi, ingombranti, RAEE ed ai rifiuti pericolosi). L'orario di apertura dell'area rimane invariato, con ingresso di massimo due utenti per volta, che dovranno indossare gli strumenti di protezione individuali (guanti monouso e mascherine protettive). Il flusso di ingresso e di uscita sarà regolato dagli operatori dell'ecocentro comunale che dovranno garantire, in ogni tempo e condizione, tutte le misure necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 secondo quanto stabilito dalla normativa, nonché l'obbligo di mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale e l'uso dei dispositivi di protezione individuali”*;

**PRESO ATTO** dell'attuale evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio comunale, che consentono l'accesso all'ecocentro comunale di via Fontana Vecchia a più di due utenze per volta, con l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 m e l'uso della mascherina;

**CONSIDERATO** di poter adattare il livello delle restrizioni, che erano state giustificate nella precedente ordinanza dalla necessità di perseguire un efficace diradamento sociale, alle disposizioni generali del DPCM del 26 aprile 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020;

## **CONSIDERATO**

- che l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), in una sezione del suo sito web, fa chiarezza sull'utilizzo di guanti per la popolazione generale e ribadisce l'utilità di mascherine, lavaggio mani e distanziamento sociale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- che l'OMS "non raccomanda l'uso di guanti da parte delle persone" nei luoghi pubblici, per contrastare la diffusione della pandemia di coronavirus; infatti "può aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto - contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso;

**DATO ATTO** che anche l'Istituto Superiore di Sanità, ha fornito alcune indicazioni per il corretto utilizzo dei guanti monouso che non devono sostituire la corretta igiene delle mani, non devono venire a contatto con bocca, naso e occhi e devono essere cambiati (e non riutilizzati) ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;

**VISTO** il rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 del 18 maggio 2020: "*Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico*", in cui si indica che lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) provenienti da utenze domestiche, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento;

**CONSIDERATO** che la ripresa delle attività produttive e l'allentamento di alcune restrizioni per la popolazione, ha portato ad un notevole incremento dell'utilizzo dei DPI (guanti e mascherine) e ad un conseguente incremento della quantità smaltita dopo l'uso;

**VERIFICATO** che non ci sono indicazioni vincolanti per l'utilizzo dei guanti monouso, pertanto si può contestualmente prevenire il loro consumo e lo smaltimento, a tutela dell'ambiente e della salute;

**PRESO ATTO** che il diffuso abbandono di guanti e mascherine usati sul suolo pubblico, rilevato in questo periodo, comporta non solo un potenziale rischio sanitario quanto anche un rilevante danno ambientale;

**RITENUTO** doveroso, a tutela della salute e dell'ambiente, porre in essere misure idonee a limitare l'utilizzo dei guanti monouso e allo stesso tempo contrastare i comportamenti scorretti, rendendo più incisivi i controlli e le sanzioni da elevare avverso l'inidoneo ed indiscriminato abbandono dei DPI;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 50, comma 5;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii;
- la legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. e in particolare gli art. 13 e 16;

**VISTO** lo statuto comunale;

**ORDINA**

In conformità a quanto richiamato in premessa:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

1. la modifica del punto 8. dell'ordinanza sindacale n. 25 del 04.05.2020: “*Adeguamento delle misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19*”, pertanto:

- è consentito l'accesso all'ecocentro comunale di via Fontana Vecchia, per il conferimento diretto di tutte le frazioni oggetto di circuito di raccolta (con particolare riferimento agli sfalci, imballaggi, ingombranti, RAEE ed ai rifiuti pericolosi) e per il ritiro dei sacchetti della raccolta differenziata, secondo i seguenti orari:

CONFERIMENTI: dal lunedì al sabato ore 9.00 – 13.00; ore 15.00 – 17.00; la domenica mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00;

RITIRO SACCHETTI: lunedì e mercoledì ore 9.00 – 11.00; martedì ore 15.00 – 17.00;

- è obbligatorio l'uso delle mascherine, ma non dei guanti monouso;
- agli operatori dell'ecocentro comunale di regolare il flusso di ingresso e di uscita per garantire, in ogni tempo e condizione, tutte le misure necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, nonché l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 m e l'uso della mascherina;

2. il divieto di abbandono dei dispositivi di protezione individuale (DPI) usati sul suolo pubblico (marciapiedi, strade, piazze, parchi, giardini, pinete, spiagge e arenili);

### **AVVERTE CHE**

salvo che il fatto non costituisca reato, l'abbandono di DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'abbandono dei rifiuti di cui all'art. 255 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

### **DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.

### **DISPONE**

Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Marcello Garau.

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

Il presente provvedimento ha validità fino al 31 luglio 2020.

La notifica della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna;
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
- All'ATS Sardegna ASSL Sassari;
- Alla Società Ambiente2.0 s.c.a.r.l.;
- Alla Questura di Sassari;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Al Comando di Polizia Locale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

**IL SINDACO**